

ISTANZA DI RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov. _____
 il _____ residente a _____ Prov. _____
 in _____

Recapiti (Telefono, cellulare, e-mail) _____

dovento pagare a titolo di sanzione amministrativa la somma di € _____ a seguito di:

- Verbale n. _____ con scadenza _____

chiede la rateizzazione del pagamento in n. _____ (1) rate mensili.

(1) E' possibile chiedere, la rateizzazione alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
- per importi da € 200 a € 2000 fino a n° 12 rate, per importi non superiori € 5000 fino a n° 24rate, per importi oltre € 5000 fino a n° 60 rate;
- applicazione del tasso d'interesse previsto dall'art. 21, 1 comma, del D.p.r. n. 602/1973;
- decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;

A tale scopo

- allega copia del verbale
- allega copia documento tipo _____ n° _____, rilasciato il _____
 da _____, valido fino al _____
- provvede alla compilazione, esatta e completa, della seguente dichiarazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(art. 46 DPR 28 Dicembre 2000 n. 445)

con la quale, **consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto propria personale responsabilità (art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445)**

DICHIARA

(barrare sole le caselle che interessano)

(dati anagrafici e di stato civile)

- di essere Cittadino/a Italiano/a
- di essere Cittadino/a.....
- di essere: celibe ; nubile ; coniugato/a ; vedovo/a

(posizione economica, fiscale, contributiva)

che nell'anno _____ (1) il proprio nucleo familiare ha conseguito il seguente reddito(2):

1. Indicare anno di riferimento dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata o dell'ultimo mod. CUD ricevuto
2. Riportare reddito lordo imponibile ai fini IRPEF

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RAPPORTO PARENTELA	REDDITO
RICHIEDENTE				€.
1.				€.
2.				€.
3.				€.
4.				€.
5.				€.

(altri stati, fatti e qualità personali)

- di essere pensionato _____
 di essere studente _____
 di essere casalinga
 di essere disoccupato

a) di non poter far fronte al pagamento della sanzione suddetta in un'unica soluzione in quanto (1)

b) che le dichiarazioni rese sono documentabili.

d) di essere informato che i dati personali forniti con la presente saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 675/96 per finalità inerenti il procedimento sanzionatorio in questione.

(1) Indicare la causa di difficoltà economica

Data

Il/La Dichiarante

Esente da autentica della firma ai sensi dell' art. 46 DPR 445 28/12/2000 esente da imposta di bollo ai sensi dell' art. 37 comma 1 e 2 DPR 445 28/12/2000.

L'istanza deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. Il Modulo può essere inviato anche per posta.

AVVERTENZA: le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive stesse. il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 28/12/2000 n. 445)

Art. 202-bis. C.d.S. - Rateazione delle sanzioni pecuniarie.

1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a **euro 10.628,16**. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di **euro 1.032,91** per ognuno dei familiari conviventi.

3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.

6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.

7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.

8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.

9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. [1]

[1] Articolo aggiunto dal comma 1 dell'art. 38, L. 29 luglio 2010, n. 120.